

**REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE
COORTE A. A. 2025 -2026**

CLASSE L-19 DELLE LAUREE IN
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

CONFORME AL D.M. 270/2004

SEDE DI POTENZA

PROPOSTO DAL CONSIGLIO DEL CDS IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 25/02/2025

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEL DIUSS NELLA SEDUTA DEL 26/02/2025

Sommario

ART. 1 - Finalità	3
ART. 2 - Organi didattici di riferimento	3
Art. 3 - Modalità di consultazione delle parti sociali	3
ART. 4 - Obiettivi formativi specifici.....	4
ART. 5 - Attività affini e integrative	5
ART. 6 - Sbocchi professionali.....	5
ART. 7 - Modalità di accesso	5
ART. 8 - Articolazione in curricula.....	6
ART. 9 - Insegnamenti e altre attività formative	6
Art. 10 - Tirocini.....	8
ART. 11 - Modalità di svolgimento della didattica	9
ART. 12 - Obblighi di frequenza	10
ART. 13 - Modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto e acquisizione dei CFU.....	10
ART. 14 - Modalità di assegnazione e di svolgimento della prova finale	11
ART. 15 - Riconoscimento crediti formativi universitari.....	11
ART. 16 - Contemporanea iscrizione	12
ART. 17 - Approvazione del Regolamento	12

ART. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione attivato nell'ambito della Classe L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione) ai sensi del D.M. 270/04 presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Detto Regolamento, come previsto dal D.M. 270/04, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, in particolare: gli obiettivi formativi specifici, l'elenco degli insegnamenti (con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari) e delle altre attività formative, i crediti e le eventuali propedeuticità dei suddetti, la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto, le modalità di accesso e i requisiti di ammissione, le disposizioni sulla frequenza.
3. Per quanto concerne ogni altro aspetto di carattere organizzativo, il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si attiene a quanto disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 2 - Organi didattici di riferimento

1. L'organizzazione e la gestione del Corso di Laurea sono affidate al Consiglio del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione.

Art. 3 - Modalità di consultazione delle parti sociali

1. È istituito un Comitato di consultazione delle parti sociali per la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04.
2. Il Comitato, specifico per il Corso di Laurea, è così composto:
 - il Direttore del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale;
 - i Coordinatori dei Corsi di Studio;
 - un rappresentante degli studenti, nominato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento;
 - un rappresentante dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata;
 - un rappresentante dell'ANCI;
 - un rappresentante del Polo Bibliotecario di Potenza;
 - un rappresentante della Biblioteca provinciale di Matera;
 - un rappresentante di Confindustria Basilicata;
 - un rappresentante dei Conservatori di musica di Potenza e Matera;
 - un rappresentante della Deputazione Lucana di Storia Patria;
 - un rappresentante degli editori locali;
 - un rappresentante delle fondazioni culturali e dei parchi letterari;
 - un rappresentante dell'industria creativa lucana;

- un rappresentante degli istituti stranieri di cultura in Italia;
- un rappresentante della Lucana Film Commission;
- un rappresentante del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale;
- un rappresentante dell'Ordine Regionale dei Giornalisti della Basilicata;
- un rappresentante del Polo Museale della Basilicata;
- un rappresentante della Regione Basilicata – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici- Cooperazione Internazionale;
- un rappresentante del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata;
- un rappresentante della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio della Basilicata;
- un rappresentante della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata;
- un referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
- un rappresentante dell'Unioncamere Basilicata.

3. Il Comitato di consultazione delle parti sociali è convocato, nella sua composizione completa ovvero in sottocommissioni, dal Direttore del Dipartimento almeno in vista della elaborazione delle proposte degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio o delle modifiche degli stessi.

ART. 4 - Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di Studio in Scienze dell'educazione e della formazione intende sviluppare le capacità e le competenze propedeutiche che consentano al laureato di gestire momenti di carattere educativo, di sviluppo del senso della corporeità, di socializzazione di gruppo, di interazione e conduzione di micro comunità sia infantili, adolescenziali e giovanili, sia costituite da adulti e anziani, anche avvalendosi di metodologie diverse, oltre che di esperienze e conoscenze necessarie per il tipo di formazione richiesto dall'area professionale dell'educazione. In particolare il corso fa riferimento (a) agli aspetti di disagio psicologico e cognitivo e, laddove si richiedano, cura, prevenzione e rimozione degli ostacoli ad un regolare sviluppo dell'apprendimento in situazioni scolastiche, comunitarie, ospedaliere; (b) alle nuove esigenze degli educatori dei servizi educativi dell'infanzia, adeguate alle specificità espresse del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a tre anni. Inoltre si propone di fornire le competenze professionali proprie di chi intende operare come educatore di servizi quali l'asilo nido, le comunità infantili nei diversi modelli organizzativi presenti sul territorio, i servizi di sostegno alla genitorialità come i centri gioco o i centri per le famiglie. Per perseguire tali competenze professionali il corso articola la sua offerta formativa in competenze teoriche fondamentali (di natura pedagogica, filosofica, psico-sociale, giuridica) per la comprensione della condizione infantile nella società contemporanea e dei principali modelli di intervento pedagogico e didattico esistenti, e in competenze operative funzionali alla conduzione concreta dell'azione educativa nel contesto dei servizi. Inoltre il percorso formativo è strutturato in maniera tale da garantire la formazione rispetto ai diversi e variegati ambiti di intervento della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e quindi prevede un primo gruppo di attività formative, di base, che fanno riferimento ai contesti disciplinari relativi alla pedagogia generale, alla didattica generale, alle aree della filosofia, della psicologia e della sociologia. Un secondo gruppo di attività formative, caratterizzanti, approfondisce in particolare i settori storico-educativi, della pedagogia speciale e della psicologia dello sviluppo. Un terzo gruppo di discipline, infine, è rivolto all'affinamento di conoscenze relative al più ampio comparto delle scienze umane.

ART. 5 - Attività affini e integrative

1. In coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, le attività affini e integrative sono volte a completare la preparazione degli studenti con integrazioni mirate degli insegnamenti di base e caratterizzanti. Esse, pertanto, contribuiscono a connotare e a diversificare i profili culturali specifici del Corso approfondendo problematiche di carattere medico, sociologico e di filosofia del linguaggio (18 cfu).

ART. 6 - Sbocchi professionali

1. Il Corso di Laurea forma la figura di Educatore professionale socio-pedagogico (ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205) e di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.M. 378 del 2018. La figura di Educatore professionale socio-pedagogico opera nell'ambito educativo e formativo in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. In particolare, tale figura professionale svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi. La figura di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia riguarda la formazione di un professionista di livello intermedio in grado di svolgere con propria responsabilità attività di educazione e cura di bambini/e nella fascia di età 0-3 anni e di relazionarsi con le loro famiglie. Progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia per i bambini e di accoglienza delle famiglie (attività di gioco e di animazione, attività di informazione per gli adulti, attività anche in chiave multiculturale). Accoglie nelle strutture genitori e altre figure di riferimento per i bambini/e con i quali instaura una relazione e a cui offre informazioni e attività di formazione relative all'educazione nella prima infanzia. Inoltre il laureato può collaborare con altre figure professionali, come lo psicologo e il neuropsichiatra, per realizzare interventi educativi volti a sostenere le relazioni familiari, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità, a sviluppare interventi psicoeducativi e di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale e di qualità della vita comunitaria (conflitto, cooperazione, comunicazione, effetti di fabbisogni educativi, ecc.).

ART. 7 - Modalità di accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Per essere ammessi al corso di laurea sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale basata sulle discipline comuni a tutti gli ordini di scuola. In particolare, è richiesta una conoscenza sufficiente nelle discipline letterarie, storico-sociali e filosofiche ("cultura generale") e la maturazione di competenze generali di apprendimento di tipo logico, di comprensione dei testi, di lingua inglese di livello A2 (con riferimento alla classificazione CEFR - Common European Framework of Reference for Languages). Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado.

2. La verifica della preparazione in ingresso degli studenti avviene mediante lo svolgimento di un test on line (TOLC-SU), spendibile a livello nazionale in quanto valido, in fase di ammissione, per tutte le sedi

che utilizzano questo stesso tipo di TOLC-SU, a prescindere dalla sede in cui il test è stato effettuato e almeno per l'anno solare in cui è stato ottenuto.

L'esito del test non è vincolante ai fini dell'iscrizione. Le modalità di preparazione al test, di erogazione del medesimo e di recupero di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) saranno rese note, nei tempi debiti, sul sito del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, nonché sulla specifica pagina web del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (<http://diuss.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo31012522.html>).

3. Il calendario in cui svolgere il test viene comunicato annualmente sulla specifica pagina web del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (<http://diuss.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo31012522.html>).

ART. 8 - Articolazione in curricula

1. Il Corso di Laurea non prevede l'articolazione in *curricula*.
2. Non è prevista la possibilità di seguire un piano di studi individuale, salvo il caso disciplinato all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento.

ART. 9 - Insegnamenti e altre attività formative

1. Nella tabella che segue sono riportati gli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, con l'indicazione della tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, affine o integrativa, altre), dell'ambito disciplinare di riferimento, del Settore Scientifico Disciplinare (SSD), dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e del numero di ore di didattica previsti per ciascun insegnamento.

Insegnamento	TAF	ambito disciplinare	SSD	ore	CFU
I anno					
◦ Etica della relazione	base	Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	M-FIL/03 PHIL-03A	60	12
◦ Linguistica italiana	caratt.	Discipline linguistiche e artistiche	L-FIL-LET/12 LIFI-01/A	30	6
◦ Pedagogia dell'infanzia e della relazione d'aiuto	caratt.	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/01 PAED-01/A	30	6
◦ Pedagogia generale	base	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/01 PAED-01/A	60	12
◦ Psicologia generale	base	Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	M-PSI/01 PSIC-01/A	30	6
◦ Storia contemporanea	caratt.	Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche	M-STO/04 HIST-03/A	30	6
◦ Storia della filosofia e della pedagogia	base	Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	M-FIL/06 PHIL-05/A	60	12
				tot.	60
II anno					
◦ Didattica generale	base	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/03 PAED-02/A	60	12

°	Elementi di neuropsichiatria	caratt.	Discipline didattiche e per l'integrazione dei disabili	MED/39 MEDS-20/B	30	6
°	Legislazione delle istituzioni educative	caratt.	Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche	IUS/09 GIUR-05/A	30	6
°	Letteratura e letture per la prima infanzia	caratt.	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/02 PAED-01/B	30	6
°	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	caratt.	Discipline didattiche e per l'integrazione dei disabili	M-PSI/04 PSIC-02/A	45	9
°	Sociologia generale	affine	---	SPS/07 GSPS-05/A	30	6
°	Teorie della relazione mente-corpo	base	Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	M-FIL/01 PHIL-01/A	30	6
°	Laboratorio di intercultura	altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	M-PED/01 PAED-01/A	18	1
°	Laboratorio di letture per la prima infanzia	altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	M-PED/02 PAED-01/B	18	1
°	Laboratorio di metodi e tecniche del gioco e dell'animazione	altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	M-PED/03 PAED-02/A	18	1
°	Laboratorio di psicologia dello sviluppo e dell'educazione	altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	M-PSI/04 PSIC-02/A	18	1
°	Tirocinio	altre attività	Tirocini formativi e di orientamento	---	125	5
					tot.	60
III anno						
°	Elementi di matematica per la formazione di base	caratt.	Discipline scientifiche	MAT/02 MATH-02/A	30	6
°	Filosofia del linguaggio	affine	---	M-FIL/05 PHIL-04/B	30	6
°	Infanzia e digital media	caratt.	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/01 PAED-01/A	30	6
°	Pediatria generale	affine	---	MED/38 MEDS-20/A	30	6
°	Progettazione e valutazione degli interventi educativi	caratt.	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/04 PAED-02/B	45	9
°	Laboratorio di educazione al suono e all'immagine	altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	L-ART/07 PEMM-01/C	18	1
°	Laboratorio di progettazione e valutazione degli interventi educativi	altre attività	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	M-PED/04 PAED-02/B	18	1
°	uno o due insegnamenti a scelta	scelta	a scelta dello studente	---	60	12
°	Tirocinio	altre attività	Tirocini formativi e di orientamento	---	125	5

°	Conoscenza della lingua straniera (inglese – livello B1)	prova finale	conoscenza della lingua straniera	---	---	3
°	Prova Finale	prova finale	prova finale	---	---	5
tot.						60

2. Lo studente potrà selezionare come insegnamenti a scelta libera uno o più insegnamenti attivati per Corsi di Laurea di I e II livello presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale o presso altra Struttura Primaria dell'Ateneo, con le modalità e secondo le scadenze fissate annualmente nel Manifesto degli Studi.

Lo studente, anche al fine di approfondire lo studio di una disciplina in vista della preparazione della tesi di laurea, potrà utilizzare la scelta libera per ripetere uno o più insegnamenti già inseriti nel proprio piano di studi tra le attività di base, caratterizzanti, affini e integrative. In tali casi avrà cura di concordare un programma d'esame specifico con il docente responsabile dell'insegnamento nell'anno accademico in cui intende sostenere il relativo esame. Inoltre, l'esame andrà indicato come seconda annualità di quello corrispondente, già presente nel piano di studi e andrà collocato in un anno accademico successivo a quello in cui è presente la prima annualità, dal momento che la prima annualità è propedeutica alla seconda.

Nel caso di scelta di un insegnamento di II livello, lo studente dovrà preliminarmente consultare il docente incaricato dell'insegnamento che, ove ritenga sussistano le condizioni per la scelta, rilascerà il nulla osta.

In ogni caso, lo studente non potrà richiedere la tesi di laurea nell'insegnamento di II livello indicato come scelta libera, né richiedere il riconoscimento dei cfu ad esso corrispondenti ai fini del completamento della laurea magistrale.

3. Ai fini del completamento dei crediti formativi previsti come scelta libera, lo studente, se ammesso ai programmi di mobilità internazionale, può usufruire anche di insegnamenti frequentati presso università straniere.

4. Lo studente può conseguire fino ad un massimo di 24 cfu aggiuntivi rispetto ai 300 cfu complessivamente previsti per il percorso di studi comprensivo di Laurea e Laurea Magistrale. Lo studente può inserire come cfu aggiuntivi: insegnamenti attivati presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale o presso altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo; attività di laboratorio; attività di tirocinio. I cfu così maturati, nonché l'eventuale votazione conseguita non concorrono al totale dei cfu necessari per il conseguimento del titolo di studio, né per la votazione finale, ma il loro conseguimento viene attestato nel Supplemento al Diploma. Al fine del conseguimento di tali cfu aggiuntivi, lo studente può avvalersi, laddove compatibile, dell'offerta formativa erogata dal Dipartimento oppure, in alternativa, concordare con il docente di riferimento dell'attività formativa prescelta un programma di studio o un'applicazione teorico-pratica da preparare per lo svolgimento della relativa prova di profitto.

5. Gli insegnamenti e le altre attività formative previste dal Corso di Laurea saranno articolate in uno specifico piano di studi per gli studenti che richiedano l'iscrizione in regime di tempo parziale, come previsto dal Regolamento Studenti di Ateneo.

Art. 10 - Tirocini

1. L'attività di tirocinio, prevista al II e III anno di corso, si articola in tirocinio indiretto, che comprende momenti di preparazione, riflessione, discussione delle attività, e in tirocinio diretto da svolgersi presso

un ente pubblico o un'azienda privata scelti tra quelli con i quali l'Università degli Studi della Basilicata ha stipulato apposita convenzione o accordo, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività di tirocinio non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro retribuito, né può essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale.

2. L'attività di tirocinio è così ripartita:

Anno	Tirocinio diretto		Tirocinio indiretto		Tot. ore	Tot. CFU
II	75 ore	3 cfu	50 ore	2 cfu	125	5
III	75 ore	3 cfu	50 ore	2 cfu	125	5

3. Il tirocinio diretto, o esterno, è fissato, complessivamente, in 6 cfu, pari a 150 ore. Almeno 3 dei 6 cfu previsti devono obbligatoriamente essere svolti presso i servizi educativi per l'infanzia (asili pubblici e privati, ludoteche). I restanti 3 cfu possono essere svolti presso i servizi educativi per l'infanzia o presso scuole, consorzi di servizi sociali, centri di formazione professionale, aziende, cooperative sociali, enti di solidarietà sociale.

In ogni caso lo studente è tenuto a presentare un progetto formativo in ciascuno dei due anni di corso nei quali è previsto il tirocinio.

4. Il tirocinio indiretto, o interno, è fissato, complessivamente, in 4 cfu, pari a 100 ore. Sarà considerata valida, ai fini del computo delle ore di tirocinio indiretto, anche la partecipazione, fino ad un massimo di 12 ore per ciascun anno di corso, a convegni e iniziative formative in genere, previamente autorizzate dal Consiglio del Corso di Studi, e di cui lo stesso darà pubblicità mediante la pagina web del Corso di Studi.

6. Ai fini dell'identificazione degli obiettivi formativi specifici dell'attività di tirocinio e del suo accreditamento, lo studente deve individuare un tutor universitario, tra i tutor indicati dal Corso di Laurea.

7. L'attività di tirocinio è verbalizzata a cura del docente individuato come presidente della commissione d'esame, anche mediante un colloquio da svolgersi nelle sessioni d'esame previste dal Calendario delle Attività Didattiche e in ogni caso previa verifica dello svolgimento delle ore previste, come attestato dal registro dell'attività di tirocinio, e previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti.

8. La frequenza dell'attività di tirocinio, sia diretto che indiretto, è obbligatoria per almeno l'80% delle ore di tirocinio previste per ciascun anno di corso.

9. Ai fini dell'acquisizione dei cfu attribuiti all'attività di tirocinio, lo studente può chiedere il riconoscimento dell'attività lavorativa svolta, o di un'attività pratica assimilabile.

Lo studente deve presentare a tal fine apposita istanza presso la Segreteria Studenti, allegando specifica documentazione in cui si attesti, in particolare, la tipologia di attività svolta e la sua durata. L'eventuale riconoscimento dell'attività svolta è deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea.

10. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia al regolamento Didattico di Ateneo e al *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari*.

ART. 11 - Modalità di svolgimento della didattica

1. Le attività didattiche previste nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si articolano in lezioni frontali e laboratori.

2. Costituiscono altre attività formative i tirocini.

ART. 12 - Obblighi di frequenza

1. Le attività didattiche in aula non prevedono obblighi di frequenza.
2. Le attività di laboratorio prevedono l'obbligo di frequenza nella misura del 75% rispetto al carico orario complessivo relativo a ciascuna attività laboratoriale. La presenza sarà attestata con la sottoscrizione di apposito registro da parte dello studente. Gli studenti che non sono in grado di ottemperare all'obbligo di frequenza per i seguenti motivi:
 - a. disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'integrazione e il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA;
 - b. stato di gravidanza nei due mesi antecedenti al parto e fino al terzo mese di vita del bambino;
 - c. partecipazione a programmi universitari di mobilità internazionaledevono richiedere al Direttore del Dipartimento, preferibilmente prima dell'inizio dell'attività di laboratorio e comunque non oltre la fine del semestre in cui è collocata l'attività di laboratorio, l'esonero dalla frequenza e l'assegnazione da parte del docente di un lavoro equivalente da svolgersi individualmente. In alternativa, lo studente potrà iscriversi all'anno accademico successivo per frequentare l'attività di laboratorio.
3. L'attività di tirocinio prevede l'obbligo di frequenza (per almeno l'80% delle ore previste sia per il tirocinio diretto che indiretto) che viene attestata da apposito registro dell'attività di tirocinio.

ART. 13 - Modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto e acquisizione dei crediti formativi universitari

1. Le prove di valutazione del profitto si svolgono al termine delle attività didattiche, nei periodi fissati annualmente dal Calendario delle Attività Didattiche. Tali verifiche possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale.

Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta preliminare alla prova orale, la prova scritta concorre alla valutazione dell'esame nel suo complesso e non prevede una verbalizzazione autonoma. Lo studente è tenuto a sostenere la prova orale entro un anno solare dalla data dell'appello in cui ha sostenuto la prova scritta.
2. Il superamento delle prove di verifica relative agli insegnamenti afferenti ad un Settore Scientifico Disciplinare e classificati all'interno delle attività di base, caratterizzanti e affini integrative, comporta l'attribuzione dei crediti formativi corrispondenti, come previsti all'art. 8 del presente Regolamento, e l'attribuzione di una votazione espressa in trentesimi.
3. Il superamento delle prove di verifica relative agli insegnamenti che non afferiscono ad un Settore Scientifico Disciplinare, classificati come "altre attività formative", comporta la sola attribuzione dei crediti formativi corrispondenti e di un giudizio di accreditamento.
4. I crediti acquisiti nell'ambito del Corso di Laurea restano comunque validi fino al completamento del percorso di studi da parte dello studente.
5. Il docente può decidere di istituire all'interno delle ore assegnate al proprio modulo di insegnamento o di laboratorio una prova di verifica intermedia. Le modalità fissate per ogni singola attività didattica saranno rese note secondo opportune modalità stabilite dal Dipartimento.
6. Per ogni altra norma relativa alle prove di valutazione del profitto e per la disciplina relativa alla nomina e alla composizione delle Commissioni di valutazione del profitto il Dipartimento si conforma a quanto

stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 14 - Modalità di assegnazione e di svolgimento della prova finale

1. La prova finale del Corso di Laurea Scienze dell'Educazione e della Formazione prevede la discussione di un elaborato scritto, di lunghezza compresa, di norma, tra le 40 e le 60 cartelle, relativo ad un contenuto specifico disciplinare pertinente agli obiettivi formativi del Corso di laurea o all'esperienza maturata nell'ambito del tirocinio o dei laboratori frequentati. Attraverso la redazione dell'elaborato finale il candidato dovrà dimostrare le abilità complessivamente acquisite durante il percorso di studi, la capacità di collegare le esperienze sul campo alle problematiche teorico-metodologiche connesse all'ambito dell'educazione e della formazione; inoltre, dovrà dimostrare di possedere autonomia di giudizio per progettare, intervenire e valutare i contesti educativi e formativi. La scelta della disciplina in cui svolgere la prova finale deve ricadere su uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi, compresi gli insegnamenti a scelta libera, purché presenti nell'offerta formativa del Dipartimento, ad eccezione delle attività di laboratorio e di tirocinio.

2. A partire dal momento della sua iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea, lo studente può depositare presso gli uffici del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale il titolo dell'elaborato, controfirmato dal docente che assume la funzione di relatore. Il titolo dell'elaborato deve in ogni caso essere consegnato non oltre le seguenti scadenze:

31 marzo per la prima sessione di laurea,

31 luglio per la seconda sessione di laurea,

31 dicembre per la terza sessione di laurea.

3. Le modalità per la scelta del docente relatore, di deposito dell'elaborato scritto e di svolgimento della prova finale sono fissate da apposito Regolamento di Dipartimento, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La prova finale del Corso di Studi si svolge in una delle sessioni stabilite nel Calendario delle Attività Didattiche.

ART. 15 - Riconoscimento crediti formativi universitari

1. In caso di passaggio da un Corso di Laurea dello stesso o di altro Dipartimento dell'Ateneo o di trasferimento da un Corso di Studi di altro Ateneo, allo studente è consentita l'iscrizione al II anno di corso, o al III anno di corso, purché abbia maturato, rispettivamente, almeno 40 o 80 crediti formativi universitari tra esami sostenuti e frequenze acquisite, validi ai fini del nuovo percorso di studi a cui chiede il passaggio o il trasferimento. Almeno il 90% dei crediti formativi universitari maturati deve corrispondere ad esami effettivamente sostenuti.

2. Il Consiglio del Corso di Studi può riconoscere come crediti formativi universitari, ai sensi del D.M. 931 del 04 luglio 2024, a seguito di specifica istanza presentata dallo studente mediante le procedure in vigore presso l'Ateneo:

- conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;

- il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico;

nel numero massimo di 48 cfu.

3. Il Consiglio del Corso di Studi procederà alla valutazione dell'istanza e all'eventuale riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze di cui al comma 2 a condizione che:

- lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente/struttura presso cui sono state svolte, con l'indicazione dei dati essenziali per poter procedere al riconoscimento quali: numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento, le competenze/abilità acquisite. Se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 o 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- sia possibile assicurare una stretta coerenza delle attività/competenze/abilità di cui si chiede il riconoscimento con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del Corso di Studi a cui lo studente è iscritto o intende iscriversi;
- sia possibile definire per ciascuna attività/competenza/abilità di cui si chiede il riconoscimento un'attività formativa in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di Studi, da inserire in un piano di studi individuale dello studente anche in termini di cfu e votazione (ove prevista).

Non si procederà al riconoscimento ove una di queste condizioni non si verifichi.

4. È possibile riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati.

Il riconoscimento dei crediti avviene secondo i criteri indicati nell'art. 12, punto 4. del Regolamento didattico di Ateneo consultabile alla seguente pagina:
<https://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/articolo580.html>.

ART. 16 - Contemporanea iscrizione

Per le Università e per le Istituzioni AFAM è consentita l'iscrizione a due corsi di studio, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, fermo restando il possesso del previsto titolo di studio e degli eventuali ulteriori requisiti previsti per l'accesso, per entrambi i corsi.

Le disposizioni applicative per l'Università della Basilicata sono disponibili al seguente indirizzo:
<https://portale.unibas.it/site/home/studenti/contemporanea-iscrizione.html>.

ART. 17 - Approvazione del Regolamento

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi della Basilicata, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta di entrambi gli organi, ed è emanato dal Rettore.